

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 453)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 26 febbraio 1964 (V. Stampato n. 597)

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(PICCIONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 marzo 1964*

Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Entro il limite del controvalore in lire italiane dell'importo di 40 milioni di Deutsche-mark, versato sul conto del Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1 comma secondo dell'Accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, è autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle per-

sone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana, titolari dei diritti o ragioni, indicati nel successivo articolo 3, sorti nel periodo dal 1° settembre 1939, all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di Enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlino.

Sono escluse dalla corresponsione degli indennizzi previsti dalla presente legge le pretese relative alle restituzioni ed ai beni di cui all'articolo 3 del predetto Accordo italo-tedesco; nonchè le pretese derivanti dai rapporti contemplati dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, ed ogni altra rivendicazione ancorchè sia riconosciuta dalle vigenti leggi sui danni di guerra o comunque ricada nella norma di cui all'articolo 77 paragrafo 4 del Trattato di pace italiano.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione degli indennizzi di cui all'articolo 1 non si terrà conto degli interessi dovuti dal debitore sui diritti e sulle ragioni creditorie nonchè delle pretese derivanti da risarcimento di danni a qualsiasi titolo dovuti e dalla svalutazione monetaria.

Gli indennizzi sono liquidati in lire italiane secondo il valore nominale del credito.

Per i diritti e le ragioni in Reichsmark il controvalore in lire italiane è stabilito in lire 10 per ogni Reichsmark.

Art. 3.

Gli indennizzi di cui all'articolo 1 saranno corrisposti per i crediti sotto elencati che, pur essendo certi, liquidi ed esigibili ed essendo stati riconosciuti non sono stati soddisfatti a causa del blocco conseguente agli eventi dell'8 settembre 1943 o della preclusione derivante dalle disposizioni adottate dalla Repubblica federale di Germania, in conseguenza dei suoi impegni internazionali:

a) saldo all'8 maggio 1945 del conto in Reichsmark intestato al Tesoro italiano

(Italienisches Schatzamt) costituito presso la Deutsche Verrechnungskasse di Berlino concernente i risparmi salariali dei lavoratori italiani in Germania;

b) depositi in Reichsmark dello Stato italiano e di enti e cittadini italiani, esistenti presso Banche, Casse di risparmio, Uffici postali ed enti pubblici e privati tedeschi, nel territorio della Repubblica Federale di Germania e del Land di Berlino;

c) crediti documentati non rientranti nella esclusione di cui all'articolo 1 e comunque non connessi con gli eventi bellici, i cui importi non furono trasferiti in Italia;

d) titoli di debito pubblico tedesco stilati in Reichsmark, emessi dal Reich, dalla Reichsbank, dalla Reichspost e dallo Stato di Prussia e titoli del Reich in lire italiane (Prestiti Young e Dawes) che non siano stati riconosciuti, convertiti in Deutsche-mark, o rimborsati ai titolari, dall'Amministrazione federale tedesca dei debiti per le causali di cui sopra. Restano esclusi dall'indennizzo i titoli che in base alla legge tedesca del 5 novembre 1957 sulle conseguenze della guerra sono stati dichiarati non riconoscibili, non convertibili e non rimborsabili;

e) banconote in Reichsmark entro il limite massimo di 500 per ogni avente diritto, il cui possesso sia stato denunciato a norma delle leggi vigenti, in quanto di pertinenza di cittadini italiani rimpatriati entro il 1° luglio 1946 dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania e che non poterono essere convertiti in Deutschemark in base alle disposizioni del Governo militare alleato emanate nel 1952 in Germania, per fatti non imputabili ai possessori.

Art. 4.

Per il riconoscimento delle partite creditorie, la loro determinazione e la loro appartenenza a una delle categorie indicate nell'articolo 3 e per la loro liquidazione è costituita apposita Commissione ministeriale, con decreti del Ministro del tesoro di

concerto con quello degli affari esteri, la quale è così composta:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

due rappresentanti del Ministero del tesoro (Direzione generale del Tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante del Consiglio di Stato;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante della Banca nazionale del lavoro;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi.

Con gli stessi decreti di cui al precedente comma saranno nominati il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione.

Segretario della Commissione sarà un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a Consigliere di 2^a classe.

Art. 5.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare i rappresentanti supplenti che potranno partecipare alle riunioni solo in caso di impedimento o di assenza dei titolari.

La Commissione delibera a maggioranza.

Il Presidente della Commissione potrà chiedere l'intervento in seduta di esperti, a titolo consultivo, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

La Commissione dispone, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata, a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova.

Art. 6.

La domanda per ottenere gli indennizzi di cui all'articolo 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 90

giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, Direzione generale del Tesoro (Ispettorato generale rapporti finanziari con l'estero).

Alla domanda dovrà essere allegata la necessaria documentazione, attestante l'esistenza e la misura del credito.

Sono considerate valide le domande già presentate e che non siano state soddisfatte ad altro titolo.

Esse dovranno tuttavia essere integrate della documentazione di cui al secondo comma.

Sono estese agli atti occorrenti per i riconoscimenti di cui alla presente legge, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Art. 7.

Le deliberazioni della Commissione, che hanno carattere definitivo, saranno eseguite dalla Banca nazionale del lavoro che provvederà per il pagamento agli aventi diritto degli indennizzi così liquidati.

Tali pagamenti saranno effettuati con imputazione al conto intestato al Ministero del tesoro presso la Banca nazionale del lavoro e di cui all'articolo 1, ed in conformità a quanto stabilito con la convenzione prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.

Qualora l'importo del conto predetto non dovesse risultare sufficiente a soddisfare integralmente le richieste ritenute giustificate, gli indennizzi saranno liquidati in misura proporzionalmente ridotta.

Entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio la Banca nazionale del lavoro renderà conto dei pagamenti effettuati, all'anzidetta Commissione.

Il rendiconto finale della gestione sarà presentato alla Commissione dalla Banca medesima entro sei mesi dal pagamento conseguente all'ultima deliberazione di detta Commissione.

L'eventuale residuo attivo del conto di cui al comma secondo sarà versato all'Era-rio dello Stato.

Art. 8.

Gli interessi relativi al conto di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge saranno versati al bilancio dello Stato.

Art. 9.

Per coprire le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 4, si fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo n. 445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.